



Roma, 30/03/2020

Prot. n. 0647/2020\_PEC

A TUTTI GLI ORGANISMI DEL PRIVATO  
SOCIALE IN CONVENZIONE CON ROMA  
CAPITALE

e p.c.

Spett.le ROMA CAPITALE

all' Assessora alla Persona, alla Scuola e  
Comunità solidale

Veronica Mammi

[assessoratoallapersona@comune.roma.it](mailto:assessoratoallapersona@comune.roma.it)

[assessoratoallascuola@comune.roma.it](mailto:assessoratoallascuola@comune.roma.it)

A tutti gli Assessori dei Servizi Sociali ed  
Educativi dei Municipi di ROMA CAPITALE

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Al Direttore Dott.ssa Luisa Massimiani

[protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it)

Dipartimento Politiche Sociali

Al Direttore Dott. Giovanni Serra

[protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it)

Ai Direttori e Dirigenti dei Settori Sociali ed  
Educativi dei Municipi di ROMA CAPITALE

Spett.le PREFETTURA DI ROMA

Oggetto: Servizi parzialmente riconvertiti di cui agli artt. 47 e 48 del D.L. 18 del 17/03/2020 – art. 48 commi 1,2 e 3 – Nostra Comunicazione a Roma Capitale 27/03/2020 prot. n. 0623/2020

Con la presente le scriventi Organizzazioni Sindacali, chiedono agli organismi gestori di servizi in oggetto, di prendere visione dell'allegata comunicazione inviata in data 27/03/2020.

A tale proposito, infatti, ci giunge notizia che alcuni organismi, su richiesta delle rispettive stazioni appaltanti, stiano contattando il personale attualmente in sospensione al fine di proporre attività alternative nell'ambito della riconversione dei servizi ai sensi e per effetto del comma 1 del DL 18/2020.

Con la presente s'intende richiamare l'attenzione sul comma 3 del medesimo articolo che testualmente recita "I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità". Pertanto la riconversione, anche solo parziale, dei servizi fa decadere la possibilità dei datori di lavoro di poter ricorrere agli ammortizzatori sociali da applicare al proprio personale

Alla luce di quanto sopra, considerato che a tutt'oggi, nonostante due note già inviate a Roma Capitale, la stessa non ha ancora ufficialmente comunicato alle scriventi come intende applicare quanto previsto dall'art. 48, con la presente siamo a specificare che il danno economico eventualmente ricevuto dal personale a cui saranno convertiti solo parzialmente i servizi e le relative ore lavorate, potrà considerarsi a carico del datore di lavoro che dovrà comunque garantire il pagamento di una percentuale non inferiore a quella prevista dagli ammortizzatori sociali di cui all'art. 19 del DL 18/2020.

Spiace dover esplicitare quanto sopra, ma la poca chiarezza rispetto alle intenzioni da parte della stazione appaltante non lascia alternative.

FP CGIL Roma Lazio

CISL FP Roma Capitale Rieti

UIL FPL Roma Lazio

f.to G. Alfonsi

F.to M. Morgante

f.to M. Mattei